



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Climatizzatori, sconto del 50% entro fine anno

Autore: Redazione | 11/06/2015



Detrazione fiscale per impianti caldo-freddo e condizionatori: dal 2016 torna al 36% mentre per i sistemi portatili c'è il bonus mobili.

Bonus fiscali: è il momento giusto per acquistare un nuovo **climatizzatore**. Questa, infatti, potrebbe essere l'ultima estate in cui potrai usufruire dello sconto del 50%, lasciando che una metà del prezzo la paghi lo Stato. In pratica, il beneficio consiste nella famosa **detrazione fiscale** che, però, rimarrà al 50% fino

a dicembre 2015, mentre dal 2016 scenderà al 36%.

Volendo essere precisi, il vecchio termine “**condizionatore**” non è propriamente corretto: meglio sarebbe parlare di **climatizzatore** che, a differenza del primo, non consente solo il controllo della temperatura dell’aria, ma anche la gestione di altri fattori (come qualità e ricambio dell’aria, umidità, ecc.).

Ciò detto, vediamo tutte le strade che si aprono al contribuente, proprietario di casa, che voglia rinnovare l’impianto caldo-freddo nell’appartamento.

1 | BONUS PER ACQUISTO MOBILI

Chi cerca un dispositivo mobile e asportabile, può usufruire del “**bonus mobili**” previsto dalla legge per l’acquisto di arredi, che consente una **detrazione Irpef del 50%**. Tale beneficio, infatti, vale anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici, tra cui **ventilatori elettrici** e **apparecchi per il condizionamento** (quali ad esempio i portatili monoblocco). Si deve però trattare di dispositivi con **classe energetica** non inferiore alla A+.

Si possono portare in detrazione (e quindi pagare per metà) anche le **spese di trasporto** e di **montaggio**.

Tale beneficio vale solo se effettuerai l’acquisto entro il 31 dicembre 2015. La legge infatti prevede, fino a tale data, una detrazione del 50%, entro il limite di 10mila per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di **immobili oggetto di ristrutturazione edilizia** per i quali si beneficia del bonus del 50%. La detrazione va suddivisa in 10 anni.

Dunque tale beneficio fiscale è strettamente collegato al bonus “**ristrutturazioni**”: per le singole unità abitative, il presupposto sono infatti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo. Interventi agevolati già realizzati (pagati a partire dal

26 giugno 2012) o la cui data di inizio lavori (opportunamente comprovata) sia precedente all'acquisto dell'apparecchio.

2 | **BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO**

Se invece del monoblocco trasportabile preferisci acquistare un impianto fisso puoi utilizzare il **bonus ristrutturazioni** (anche in questo caso la **detrazione Irpef** è del 50%) e **risparmio energetico (detrazione Irpef del 65%)**.

La *deadline* per godere del bonus in questione resta fissata al prossimo 31 dicembre. Infatti, a partire dal gennaio 2016, i due incentivi verranno ridimensionati al **36%** (con limite di spesa annua fissato a 48mila euro).

Rientra in tale beneficio l'installazione della **pompa di calore [1]**, anche in assenza di interventi edilizi, in quanto opera finalizzata al risparmio energetico: il climatizzatore deve però essere utilizzabile anche ai fini del **riscaldamento per l'inverno**, a integrazione o sostituzione dell'impianto autonomo o centralizzato già esistente.

Le spese agevolate includono l'acquisto (con bonifico "parlante"), l'esecuzione dei lavori e l'Iva: anche se acquisto e installazione vengono fatti separatamente.

Note

[1] La pompa di calore è una macchina che tramite un fluido (aria o acqua) trasferisce in un ambiente interno il calore presente in una sorgente esterna (aria, acqua o terreno), che ha temperatura più bassa. Invertendo le funzioni, riesce a trasferire il calore dall'edificio verso l'esterno, raffrescando gli ambienti. *Autore immagine: 123rf com*